

Mobilità: Bisogna equiparare i punteggi dei servizi pre-ruolo a quelli di ruolo

Lucio Ficara Domenica, 04 Dicembre 2016

Nelle tabelle di valutazione dei titoli della mobilità, riferite agli anni passati, il punteggio dei servizi di pre-ruolo è sempre risultato inferiore a quello del servizio di ruolo.

Per essere precisi **nella tabella di valutazione titoli del CCNI della mobilità del 8 aprile 2016** c'è scritto che **per ogni anno di servizio** comunque prestato, successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, **nel ruolo di appartenenza**, sono assegnati **6 punti**; mentre **per ogni anno di servizio pre-ruolo** o di altro servizio di ruolo **riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera** e per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo prestato nella scuola dell'infanzia, sono assegnati **3 punti**.

Quindi per **il trasferimento a domanda volontaria** il punteggio del servizio di ruolo **vale il doppio** rispetto al punteggio del servizio svolto **in pre-ruolo**. Per il trasferimento d'ufficio o per le graduatorie interne d'istituto, il punteggio del servizio pre-ruolo è ancora più sfavorevole rispetto al punteggio del servizio di ruolo. Infatti è utile sapere che il punteggio del servizio pre-ruolo **per il trasferimento d'ufficio o per la compilazione delle graduatorie interne d'Istituto per l'individuazione dei soprannumerari**, per i primi 4 anni di precariato **vale 3 punti per ogni anno di servizio**, per i successivi anni (dal quinto in poi) **il punteggio si abbassa a 2 punti per ogni anno di servizio**.

Un'anomalia quella del calcolo del punteggio del servizio pre-ruolo, valutato in modo **più sfavorevole** rispetto alla valutazione del punteggio del servizio di ruolo, **che va a contrastare**, con assoluta evidenza, la **clausola n.4 della direttiva europea 1999/70**.

Nel punto 1 della clausola 4 si afferma chiaramente che **i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato a meno che non sussistano ragioni oggettive**. **Nel punto 4 della clausola 4**, l'accordo quadro si pone l'obiettivo di equiparare **i criteri del periodo di anzianità del servizio tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato, eccetto quando ci siano giustificazioni oggettive**.

Quindi è assolutamente necessario, per rispettare la direttiva europea e anche numerose sentenze dei tribunali italiani, **equiparare i punteggi dei servizi di pre-ruolo a quelli di ruolo**.

Questa necessità **si fa molto più urgente adesso**, per il semplice fatto che a finire su ambito territoriale potrebbero essere alcuni docenti soprannumerari, che invece, avendo riconosciuta l'equiparazione del punteggio pre-ruolo a quello di ruolo, **salirebbero di diverse posizioni in graduatoria d'Istituto** e non sarebbero loro a perdere la titolarità nella scuola e a finire titolari di ambito.